

Roma, 30 luglio 2013

Ai Presidenti e Direttori

Prot. n. 099/2013/D/gg

- ASSTRA
- FEDERAMBIENTE
- FEDERUTILITY

LORO SEDI

Oggetto: obblighi di trasparenza ex D.L.gs. 33/2013

Si segnalano al sistema delle aziende associate la **delibera n. 50/2013** e la **delibera n. 59/2013** della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e la **Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2013**, i cui testi si trasmettono in allegato.

Il punto 1 della **delibera 50** - che stabilisce le "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" - è dedicato all'esame dell'ambito soggettivo di applicazione del D.lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", emanato in attuazione della delega contenuta ai commi 35 e 36, L. 190/2012 (c.d. legge anti-corrruzione), per la cui disamina si rimanda alle Circolari Confservizi prot. n. 035/2013/D/gg del 15/04/2013, prot. n. 036/2013/D/gg del 18/04/2013 e prot. n. 060/2013/D/gg del 24/05/2013. Analizzando la portata di detto provvedimento, la CIVIT, pur ribadendone l'applicabilità "alle **amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001**", ritiene, tuttavia, che "gli enti territoriali nonché gli enti pubblici e i soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo" siano "tenuti a dare comunque attuazione alle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013" nelle more dell'adozione delle intese a cui l'articolo 1, comma 61, della legge anti-corrruzione, demanda il compito di definire "gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti" dalla medesima legge "da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei **soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo**".

Nella stessa sezione, la Commissione ricorda poi che "come previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, **le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea**", definendo, nel contempo, alcune modalità attuative dei citati adempimenti meno onerose rispetto a quelle previste per le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Le società citate, sono tenute, in particolare, a costituire la sezione "Amministrazione trasparente" nei propri siti internet. E', inoltre, opportuno che prevedano al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, "anche al fine di dichiarare, entro il 31 dicembre, l'assolvimento degli stessi". Le stesse devono, infine, organizzare - per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati - un sistema che fornisca risposte

tempestive "secondo i principi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013". Non sono tenute, invece, ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

La Commissione pare, quindi, tenere ben distinti gli obblighi di trasparenza vigenti in capo alle società a partecipazione pubblica di cui sopra da quelli imposti alle pubbliche amministrazioni ed agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto, mentre ribadisce l'applicabilità alle prime delle disposizioni richiamate dai commi da 15 a 33, dell'articolo 1, legge anti-corruzione, considera la p.a. ed i citati enti assoggettati alle regole di cui al D.L.gs. 33/2013.

Tale posizione - che risulta pienamente conforme al quadro normativo di riferimento - pare confermata dall'esame della complessa e puntuale tabella di cui all'allegato 1 della medesima Delibera. Infatti, una lettura coordinata dai dati indicati dal foglio 1 - "Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti - e dal foglio 2 - "Ambito soggettivo di applicazione degli obblighi" - di detto allegato deporrebbe nel senso di ascrivere le società a partecipazione pubblica esclusivamente tra i destinatari degli adempimenti imposti dai commi da 15 a 33 della legge anti-corruzione e non anche di quelli imposti dal D.lgs. 33/2013.

Tale impostazione, a nostro avviso aderente al dettato normativo, sembrerebbe, tuttavia, contraddetta dalla coeva **Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2013**. Nell'individuare i soggetti ricompresi nell'alveo degli obblighi di pubblicazione di cui al D.L.gs. 33/2013, il punto 1.2 di detto atto precisa, infatti, che <alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e a quelle dalle stesse controllate ai sensi ai sensi dell'art. 2359 del c.c.> le disposizioni del decreto in parola <si applicano "limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" [...]>.

L'interpretazione estensiva che emergerebbe dalla Circolare richiamata si pone in contrasto con l'intentio legis desumibile dal combinato disposto degli articoli 2 e 11, dello stesso D.L.gs. 33/2013, che limita - come peraltro sottolineato dallo stesso Dipartimento - l'ambito di applicazione delle misure ivi contemplate alle pubbliche amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del D.L.gs. 165/2001. Sul punto sembra, inoltre, possibile affermare che, sulla base di una lettura sistematica della legge anti-corruzione e del D.L.gs. 39/2013, che rientrano nel medesimo quadro normativo, laddove il legislatore ha inteso ricomprendere le società a partecipazione pubblica nel novero dei soggetti interessati dalle nuove prescrizioni in materia di trasparenza ed anti-corruzione introdotte nel nostro ordinamento, è intervenuto attraverso una previsione esplicita in tal senso (vedi a titolo esemplificativo, articolo 1, commi 34, legge 190/2012 e articolo 2, comma 1, D.L.gs. 39/2013).

In considerazione della rilevanza del tema trattato e della confusione che posizioni contraddittorie, per quanto espresse in atti dal contenuto non vincolante, possono determinare per le società pubbliche, la Confservizi si farà ancora una volta parte attiva con le competenti istituzioni perché si addivenga ad interpretazioni univoche ed il più possibile aderenti al dettato normativo.

Da ultimo si segnala anche la **delibera n. 59/2013** della CIVIT che interviene, invece, sul tema relativo alla "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)". Per quanto riguarda l'individuazione del perimetro di operatività delle norme in discussione, la CIVIT esordisce precisando che <le "pubbliche amministrazioni" cui gli artt. 26 e 27 fanno riferimento sono tutte quelle menzionate dall'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, in virtù della previsione dell'art. 1, c. 34, della l. n. 190/2012 e del rinvio operato dall'art. 11, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013>. Nel medesimo paragrafo si sostiene, parimenti, che risultano sottoposte agli obblighi di pubblicazione di cui agli


articoli de quibus, per quanto di interesse, "anche le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni summenzionate e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile". Ora, se è vero che gli articoli 26 e 27 decreto-legge D.lgs. 33/2013 (che si rammenta non dovrebbe trovare applicazione per le società pubbliche) sono in qualche misura attuativi dei commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (applicabili alle società pubbliche in virtù del disposto del comma 34), pare tuttavia che la CIVIT, probabilmente preferendo un approccio sostanzialistico, non abbia considerato la circostanza che per l'attuazione dei summenzionati commi della legge 190, il comma 31 dell'articolo 1 rinvii all'emanazione di specifici decreti ministeriali ad oggi non ancora adottati.

Si ricorda, infine, come la CIVIT - a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti nel corso dell'iter di conversione del D.L. 69/2013 (c.d. decreto fare), che, con particolare riferimento alla materia dell'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, assegnano alla Commissione un ruolo meramente consultivo per la emanazione di direttive da parte dell'Esecutivo - abbia ritenuto opportuno sospendere temporaneamente le proprie decisioni sulle richieste di parere pervenute ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 39/2013 nelle more dell'approvazione definitiva della legge di conversione del decreto fare (vedi i Comunicati stampa del 25 e 26 luglio).

Cordiali saluti.

Il Coordinatore del Comitato di Direzione

Avv. Guido Del Mese



PR